

TI_GERICHTE 15.2018.65 vom 16. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.65

FR: TI_GERICHTE 15.2018.65 du 16 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2018.65 del 16 gennaio 2019

Volltext

Incarto n.15.2018.65

Lugano

16 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 4 e completato il 10 luglio 2018 da

RI 1

(patrocinato dall'avv. PA 1, _____)

contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l'avviso di pignoramento emesso l'8 giugno 2018 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, _____

PI 2, _____

PI 3, D- _____

PI 4, D- _____

(patrocinati dall'avv. PA 2, _____)

3.1 L'Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l'esistenza o l'ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l'autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso dell'art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell'esecuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: DTF109 III 100 consid. 2;

sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar zum SchKG I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). L'escusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena citate).

3.2 Nella fattispecie, dunque, né l'UE né questa Camera sono competenti a esaminare se i creditori che hanno promosso l'esecuzione dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dell'escusso, trattandosi di una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto dell'opposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile. I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF 71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2; Kofmel/Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 19 ad art. 67 LEF).

■ ;

■ avv. _____, _____, _____.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.